



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO"
31° Distretto - Cod. Fisc. 97197750587 - Cod. Mecc. RMIC87900L
Largo Ilaria Alpi, 2 - 00060 SACROFANO (Roma)
Tel 06 9086048 Fax 06 89167314
Mail rmic87900l@istruzione.it - rmic87900l@pec.istruzione.it
- www.icpadrepiosacrofano.edu.it -

Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 giugno 2020)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo "Padre Pio" di Sacrofano (RM) così come previsti dal D.Lgs. 297/94 e delle loro articolazioni così come previste dal PTOF.

2. Per seduta e riunione a distanza si intende la riunione dell'Organo nella quale uno o più dei componenti partecipino a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

ART.2 –Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

2. Gli strumenti utilizzati devono assicurare:

- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

ART. 3 –Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data di svolgimento con allegato l'o.d.g.
3. Salva autorizzazione del Presidente in relazione a situazioni che renderebbero altrimenti impossibile la partecipazione, quest'ultima è consentita di norma esclusivamente dall'account di posta al quale è stato inviato l'avviso di convocazione.
3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e al venire meno del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione.

ART. 4 –Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) con chiamata nominale e verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti consentiti dalla piattaforma utilizzata (es. chat, moduli...), in base alle indicazioni fornite di volta in volta dal Presidente, garantendo in ogni caso la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'organo.
2. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati la modalità telematica e i nominativi dei componenti presenti.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

ART. 5 –Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno della sua approvazione e viene pubblicato nella pagina Web dell'Istituto. Esso ha efficacia in vigenza di disposizioni normative che vietano le riunioni in presenza.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni.